

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 28/06/2006 Del. N. 18 e
MODIFICATO IN DATA 20/12/2013 Del. N. 28**

APPENDICE B

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI
AI SENSI DELL'ART. 40 D.I. N.44 DEL 1/2/2001**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazioni d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

ART. 2 – Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo.

I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contatti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contatti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- L'oggetto della prestazione.
- La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione.
- Il corrispettivo imposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art.4 – Determinazione del compenso

Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura massima prevista dalla vigente normativa riferita al personale scolastico.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

Art. 5 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa con il seguente ordine:

- 1) cooperative/associazioni riconosciute;
- 2) altro personale esterno.

Per ciò che concerne il punto 1) previa verifica delle competenze professionali dei docenti/operatori proposti e dei loro sostituti (in caso di assenza/impedimento prolungato) con esame di dettagliati "curriculum vitae" e privilegiando personale con pregresse esperienze nell'Istituto o, in subordine, presso altre istituzioni scolastiche.

La valutazione di altro personale esterno sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale, scientifica e artistica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione complessiva dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale, scientifica e artistica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale, scientifica e artistica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, con particolare riguardo allo specifico progetto/attività da svolgere, svolte in altre Istituzioni.
- a parità dei requisiti, valutare il minor costo nel rispetto dei limiti prevista dall'art. 4.

Può essere data precedenza al personale esterno con precedenti esperienze svolte nell'Istituto in modo efficace e nel rispetto delle condizioni prestabilite, con particolare riguardo allo specifico progetto/attività da svolgere.

Il Dirigente Scolastico valuterà l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione composta di docenti, a cui affidare compiti istruttori ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 6 stipula del contratto

Nei confronti di candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa nei casi previsti dalla legge.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- i termini d'inizio e conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione
- le modalità di pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari di contratti deve essere previsto l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico quantificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art.,2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento, non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165.,

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.